

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decide:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1986² contro la concorrenza sleale (LCSI) è modificata come segue:

Art. 3a Offerte di iscrizioni in registri (nuovo)

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque :

- a. pubblicizza l'iscrizione in elenchi quali gli elenchi professionali, l'elenco telefonico, il registro dei marchi o altri registri analoghi mediante proposte di correzione, moduli di offerta o simili, oppure propone direttamente tali iscrizioni senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:
 1. il carattere oneroso dell'offerta,
 2. la durata del contratto,
 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e
 4. la diffusione e la forma della pubblicazione;
- b. invia delle fatture per un'iscrizione di cui alla lettera a senza avere prima ricevuto una richiesta corrispondente;

Art. 3b Sistemi piramidali (nuovo)

¹ Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque propone la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che essenzialmente costituiscono un vantaggio per la controparte soltanto se questa riesce a reclutare altre persone (principio «boule de neige», a piramide o a valanga).

¹ FF 2008

² RS 241

² L'esistenza di un sistema basato su tale principio è presunta se il numero dei partecipanti può aumentare celermente e in modo incontrollabile e, inoltre, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- a. i partecipanti ottengono un vantaggio patrimoniale per il reclutamento di nuovi partecipanti;
- b. i partecipanti devono pagare una quota d'ammissione;
- c. i partecipanti ottengono provvigioni in funzione della cifra d'affari dei partecipanti da essi reclutati;
- d. i partecipanti non hanno il diritto di restituire i prodotti invenduti dietro rimborso del prezzo d'acquisto;
- e. la struttura del sistema o il calcolo delle provvigioni non è chiaro;
- f. il consumo proprio dei partecipanti viene dedotto dal conteggio della provvigione.

Art. 8

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque applica condizioni commerciali generali preformulate che:

- a. derogano notevolmente, violando il principio della buona fede, all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o
- b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 - 5 (nuovo)

² Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. abrogata

³ Secondo l'articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni qualora lo ritenga necessario per la tutela dell'interesse pubblico, segnatamente se:

- a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
- b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

⁴ Qualora sia necessario per ragioni di tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di alcune ditte citandole per nome.

⁵ In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è applicabile obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato.

³ RS 291

Titolo prima dell'art. 16
Abrogato

Art. 16 Obbligo di indicare i prezzi

¹ Per le merci e le prestazioni di servizi offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente.

² Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. Esso può prevedere deroghe all'obbligo di indicazione dei prezzi in particolare per motivi tecnici o di sicurezza.

³ Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'indicazione dei prezzi stabilite in altri testi normativi della Confederazione e in particolare, per beni e servizi misurabili, le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977⁴ sulla metrologia.

Titolo prima dell'art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Art. 21 Collaborazione (*nuovo*)

¹ Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:

- a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e
- b. le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segretezza.

² Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche commerciali sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati (*nuovo*)

¹ Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e pratiche e, in particolare:

- a. le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;
- b. il materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione;
- d. le caselle postali bloccate.

² Le autorità federali possono comunicare tali dati se il destinatario garantisce che:

- a. concede la reciprocità;
- b. i dati saranno trattati esclusivamente per la lotta contro le pratiche d'affari sleali.

⁴ RS 941.20

³ Se il destinatario è un'organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche se non viene concessa la reciprocità.

Art. 23 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹ Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ La Confederazione dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.

Art. 27 cpv. 2

² Le autorità cantonali comunicano al Dipartimento federale dell'economia, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.